

# O G G E T T I   S M A R R I T I

Dove rivolgersi in caso di ritrovamento: **UFFICIO ANAGRAFE CONDINO**

Dove rivolgersi per visione e ritiro di cicli e motocicli:  
previo appuntamento a/m Ufficio Anagrafe Condino con l'operaio comunale - Magazzino in Località Via Roma

**Requisiti del richiedente:**

In caso di visione e/o ritiro del ciclo/motociclo, il cittadino deve dimostrare di essere proprietario oppure ritrovatore e pertanto deve presentarsi con un documento di identità e copia della denuncia di furto/smarritamento (in caso di proprietario) o copia del verbale di consegna (in caso di ritrovatore).

**Dove rivolgersi per informazioni e in caso di ritiro (per beni diversi da cicli e motocicli):**

**Ufficio Anagrafe di Condino - Orario: 10,00 -12,30 dal lunedì al sabato . Addetto: Sig. Nello Perotti**

Requisiti del richiedente: In caso di visione e/o ritiro del bene smarrito, il cittadino deve dimostrare di essere proprietario oppure ritrovatore e pertanto deve presentarsi con un documento di identità e copia della denuncia di furto/smarritamento (in caso di proprietario) o copia del verbale di consegna (in caso di ritrovatore).

**Iter procedurale:**

riscontro dell'appartenenza al richiedente del bene smarrito (proprietario o ritrovatore);  
redazione e firma di verbale di restituzione; restituzione dell'oggetto.

**Tempi:**

immediati (fatto salvo il rispetto dei termini di legge. Vedi art. 929 c.c.)

**Oneri a carico del cittadino:**

nessuno.

Il cittadino potrà richiedere al Servizio Economato, dietro pagamento di un importo da determinare, a rimborso del servizio, la consegna a domicilio del ciclo o motociclo previo accordo telefonico su giorno e orario della consegna.

Reclami, ricorsi e opposizioni: da presentarsi in forma scritta al Sindaco, in carta libera.

**Responsabili del procedimento:**

per la consegna del bene ritrovato: Ufficio Anagrafe Comunale e/o Comandante Polizia Municipale.  
per la custodia e la riconsegna: Responsabile del Servizio – Perotti Nello.

Avvertenza: L'articolo 647 del Codice Penale stabilisce che è punito a querela della persona offesa, con multa nelle forme di legge e con reclusione fino ad un anno, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose ritrovate.

**Normativa di riferimento - Codice Civile.**

- Articolo 927: Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
- Articolo 928: Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive **e da restare affissa per tre giorni ogni volta.**
- Articolo 929: **Trascorso un anno** dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa e ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
- Articolo 930: **Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.** Se tale comma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
- Articolo 931: Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.